

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, maggio 2026

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

1. Le novità del mese

Maggio in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Indicazioni INPS per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi PF 2026 pag 8

Determinazione ed erogazione della quattordicesima mensilità pag 11

Il punto dell'INPS sugli incentivi alle assunzioni del DL 62/2026 pag 13

Istruzioni INPS per la dilazione dei debiti contributivi fino a 60 rate pag 16

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di maggio in pillole pag 19

Il tema del mese - Gli elementi economici e retributivi nel CCNL Agenzie immobiliari pag 23

Il *focus* sui prossimi adempimenti - Lo scadenziario di giugno 2026 pag 26

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

L'indennità *una tantum* per i territori di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti da eccezionali eventi meteorologici pag 46

MAGGIO IN PILLOLE

INAIL - REVISIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN AGRICOLTURA

Con la circ. 7.5.2026 n. 18, l'INAIL ha riepilogato la disciplina assicurativa dei lavoratori agricoli alla luce della revisione della misura dei contributi assicurativi dovuti a partire dall'1.1.2026, prevista dall'art. 1 co. 2 del DL 159/2025 e attuata con DM 1.4.2026.

In particolare, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione in agricoltura per i lavoratori dipendenti sono le seguenti:

- 8,5000% della retribuzione imponibile per i territori non svantaggiati;
- 2,7200% della retribuzione imponibile per territori svantaggiati;
- 2,1250% della retribuzione imponibile per i territori particolarmente svantaggiati (ex territori montani).

Per i lavoratori autonomi l'importo dei contributi assicurativi è di:

- 650,00 euro per le zone normali;
- 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

Per effetto della revisione in argomento, ai contributi in agricoltura cessa di applicarsi la riduzione dei premi prevista dall'art. 1 co. 128 della L. 147/2013, per tutte le gestioni assicurative dell'Istituto per le quali non è ancora intervenuta la revisione delle tariffe dei premi.

INAIL - DILAZIONE DEI CONTRIBUTI E PREMI DOVUTI ALL'INPS E ALL'INAIL

Con la circolare 8.5.2026 n. 19, l'INAIL è intervenuto in merito alla disciplina introdotta dall'art. 23 co. 1 della L. 203/2024 che prevede la possibilità, per INPS e INAIL, di concedere pagamenti rateali dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili (art. 2 co. 11-*bis* del DL 338/89).

La circolare fa seguito al DM 24.10.2025 che, in attuazione alla previsione contenuta nel citato art. 23, ha individuato due tipologie di rateazione, aventi entrambe come unico presupposto la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal datore di lavoro:

- la prima, per importi fino a 500.000,00 euro, con possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
- la seconda, per importi superiori a 500.000,00 euro, con possibilità di accedere a un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.

Tra le altre cose, l'INAIL ha:

- individuato quali debiti possono essere oggetto di rateazione;
- fornito istruzioni circa la presentazione dell'istanza di rateazione;
- individuato i casi di annullamento o di revoca.

INPS - MISURE PER I TERRITORI DI CALABRIA, SARDEGNA E SICILIA COLPITE DA EVENTI METEOROLOGICI

Con la circ. 13.5.2026 n. 54, l'INPS ha fornito le istruzioni per richiedere l'intervento di sostegno al reddito di cui all'art. 5 del DL 25/2026, qualificato come ammortizzatore unico e riconosciuto in favore delle imprese, comprese quelle agricole, interessate dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18.1.2026, hanno colpito alcuni territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ricorda che le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate nel periodo compreso tra il 14.4.2026 e il 31.5.2026.

Nel dettaglio, i datori di lavoro non agricoli possono utilizzare la consueta piattaforma "OMNIA IS" presente nella sezione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" del sito www.inps.it, mentre

le imprese agricole possono avvalersi dell'applicativo "CISOA Web" presente anch'esso sul sito dell'INPS.

Tra le varie, si precisa che, ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare un'informativa alle competenti organizzazioni di rappresentanza.

Inoltre, l'INPS chiarisce che i periodi di utilizzo dell'ammortizzatore unico non incidono ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti dal DLgs. 148/2015, e che, in caso di ricorso alla prestazione, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento del contributo addizionale.

AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCETTAZIONE O MODIFICA E INVIO DEI MODELLI 730

Con il comunicato stampa 14.5.2026 n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal pomeriggio del 14.5.2026 è possibile accettare o modificare i modelli 730/2026 precompilati e trasmettere la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata utilizzando lo SPID, la Carta di identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi.

In alternativa all'accesso diretto alla dichiarazione precompilata, il contribuente può delegare il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, oppure un professionista abilitato o un CAF, sulla base delle modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

Il termine finale per la presentazione dei modelli 730/2026 precompilati è quello "ordinario" del 30.9.2026.

INPS - INCENTIVO *BONUS* GIOVANI 2026

Con la circ. 14.5.2026 n. 55, l'INPS ha fornito le prime istruzioni in merito al *bonus* giovani 2026 ex art. 2 del DL 62/2026, che consiste in un esonero contributivo del 100% (esclusi i contributi INAIL), per 24 mesi, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dall'1.1.2026 al 31.12.2026.

I lavoratori da assumere devono non aver compiuto i 35 anni di età e risultare, alternativamente:

- privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 651/2014;
- appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione

di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 651/2014 (in questo caso la durata massima è di 12 mesi).

L'esonero contributivo ha un importo massimo di 500,00 euro mensili, che aumenta a 650,00 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

INPS - INCENTIVO *BONUS* DONNE 2026

Con la circ. 14.5.2026 n. 57, l'INPS ha fornito le prime istruzioni in merito al *bonus* donne 2026 di cui all'art. 1 del DL 62/2026, che consiste in un nuovo esonero contributivo del 100% (escluso l'INAIL), massimo 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato (anche part time), effettuate dall'1.1.2026 al 31.12.2026, di donne che, alternativamente, alla data dell'assunzione:

- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. b) - g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 651/2014;

- appartengono, alternativamente, a una delle categorie di cui alle lett. a) - g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 651/2014 (la durata massima in questo caso è di 12 mesi).

L'esonero ha un importo massimo di 650,00 euro mensili, incrementato a 800,00 euro su base mensile qualora le lavoratrici siano residenti nelle Regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).

INPS - INCENTIVO *BONUS* ZES 2026

Con la circ. 14.5.2026 n. 56, l'INPS ha illustrato e fornito indicazioni operative in merito alla nuova disciplina del c.d. "*bonus* ZES 2026" di cui all'art. 3 del DL 62/2026.

In particolare, il *bonus* ZES 2026 è riconosciuto ai datori di lavoro privati che:

- assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno;
- occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

L'assunzione incentivata deve essere effettuata nel corso del 2026 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi i lavoratori domestici, gli apprendisti e i dirigenti) e deve riguardare lavoratori che hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi. Il bonus consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL) e può essere riconosciuto per un massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Per conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, tramite l'apposito modulo reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus ZES 2026".

INPS - DEBENZA DEL C.D. "*TICKET* LICENZIAMENTO" PER I CARCERATI

Con la circ. 20.5.2026 n. 59, l'INPS ha fornito chiarimenti sulla debenza del c.d. "*ticket* licenziamento" ex art. 2 co. 31 della L. 92/2012 nei confronti dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.

A tali fini occorre distinguere i casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia ascrivibile a cause rientranti nella sfera di disponibilità del datore di lavoro, dai casi in cui l'interruzione del rapporto sia riconducibile a eventi esterni, fuori dalla sfera di disponibilità delle parti.

Secondo l'INPS, il *ticket* licenziamento non è dovuto quando la cessazione del rapporto derivi da eventi esterni.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto per fine pena, così come in caso di trasferimento del detenuto ad altro istituto penitenziario, il datore di lavoro deve verificare la possibilità di proseguire il rapporto. Qualora risulti accertata e comprovata l'impossibilità della prosecuzione, la cessazione del rapporto di lavoro non è idonea a determinare l'obbligo di versamento del *ticket* licenziamento.

INPS - ACCESSO ALL'ASI PER I TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER "CASI SPECIALI"

Con la circ. 20.5.2026 n. 58, l'INPS ha fornito istruzioni operative per accedere all'assegno di inclusione (Adi) da parte dei titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter del DLgs. 286/98.

Si tratta dei permessi rilasciati per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica e per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, rispetto ai quali non trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 2 co. 2 lett. a) e b) del DL 48/2023.

Nell'occasione, l'istituto ha riepilogato i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, nonché i requisiti reddituali e patrimoniali non richiesti per l'accesso e il mantenimento dell'Adi da parte dei titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali", diffondendo istruzioni anche per quanto riguarda:

- la durata della misura;

- le modalità di presentazione della domanda;
- i percorsi di inclusione sociale e lavorativa da intraprendere.

INPS - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FERMO PESCA 2025

Con un comunicato del 20.5.2026, il Ministero del Lavoro ha reso noto che dal 21.5.2026 al 30.6.2026 è possibile presentare la domanda di Fermo Pesca 2025, per il tramite del portale "Fermo Pesca".

L'indennità:

- è riconosciuta ai dipendenti delle imprese di pesca marittima dall'art. 1 co. 188 della L. 207/2024;
- consiste in un'indennità giornaliera omnicomprensiva fino a un importo massimo di 30,00 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

INPS - DILAZIONE DEI CONTRIBUTI E PREMI DOVUTI ALL'INPS E ALL'INAIL

Con la circ. 60/2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative relative alla disciplina introdotta dall'art 23 co. 1 della L. 203/2024 che prevede la possibilità, per INPS e INAIL, di concedere pagamenti rateali dei debiti per contributi, premi e accessori di legge non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili (art. 2 co. 11-*bis* del DL 338/89).

La circolare, cui è allegato il "Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge", fornisce istruzioni con riferimento, tra le altre cose, a:

- condizioni e ambito applicativo della "seconda dilazione";
- presentazione delle domande di dilazione;
- definizione delle domande;
- requisiti per il permanere del pagamento dilazionato.

INPS - CIGS E MOBILITÀ IN DEROGA PER LE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Con il messaggio 22.5.2026 n. 1702, l'INPS ha fornito indicazioni operative in merito ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa. Con l'occasione, si ricorda che le misure in questione sono state prorogate, per tutto il 2026, dall'art. 1 co. 165 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), come modificato dall'art. 14 co. 1-*sexies* del DL 200/2025 (c.d. "Milleproroghe").

Operativamente, l'INPS rende noto che, nel caso in cui il trattamento di integrazione salariale straordinaria venga erogato con il pagamento diretto ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) con le consuete modalità, mentre in caso di conguaglio contributivo, i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare nell'ambito del flusso UniEmens il nuovo codice causale "L150".

Invece, con riferimento alla mobilità in deroga, si precisa che il pagamento della prestazione è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on line, e che per l'anno 2026, l'importo medio mensile della prestazione in parola è pari a 1.638,63 euro, comprensivo di copertura figurativa e assegno al nucleo familiare.

INPS - NUOVI LIVELLI REDDITUALI ASI 2026/2027

Con la circ. 26.5.2026 n. 61, l'INPS, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, ha reso noti i livelli reddituali rivalutati cui fare riferimento per il periodo compreso tra l'1.7.2026 e il 30.6.2027.

Nell'occasione, l'Istituto previdenziale ha precisato che i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti; quindi, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Allegate alla circolare in commento vi sono le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, unitamente ai corrispondenti importi mensili della prestazione.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità anche per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

INPS - PIATTAFORMA INTERMEDIARI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Con il messaggio 27.5.2026 n. 1769, l'INPS ha reso noto che l'utilizzo della "Piattaforma intermediari per l'erogazione delle prestazioni individuali" è stato esteso anche alle prestazioni di ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), RIAR (Richiamo alle armi), Assegno di congedo matrimoniale (ACM) e Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS).

Con riguardo agli aspetti operativi, l'Istituto previdenziale precisa che per la predisposizione del mandato di patrocinio nella piattaforma è necessario selezionare l'ambito "AMMORTIZZATORI SOCIALI" e, successivamente, la prestazione da patrocinare.

Sul punto, si precisa che le modalità di presentazione delle domande delle prestazioni patrocinate rimangono sostanzialmente invariate. In pratica, l'operatore dell'Istituto di patronato, nella fase iniziale di predisposizione della domanda, deve inserire il codice fiscale del cittadino e, in caso di presenza di mandato di patrocinio digitale, può associarlo alla medesima domanda.

Con l'occasione, si rende infine noto che l'ambito di applicazione della Piattaforma in questione verrà progressivamente esteso a nuove prestazioni.

GARANTE *PRIVACY* - TECNOLOGIE IA PER LA RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI STRESS PSICOLOGICO DEI LAVORATORI

Con un comunicato del 28.5.2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver emesso l'avvertimento n. 342/2026 ad una *start up* italiana che ha sviluppato un componente aggiuntivo (*plug-in*) per le piattaforme di messaggistica aziendale Slack e Teams, finalizzato a rilevare, tramite intelligenza artificiale e analisi semantica delle chat il livello di stress psicologico dei lavoratori che decidano volontariamente di utilizzarlo per ricevere suggerimenti personalizzati. Dalle verifiche è emerso che ad effettuare il trattamento dei dati personali è la *start up*, mentre il datore di lavoro, in qualità di acquirente del servizio, non può accedere né ai contenuti delle comunicazioni né ai risultati individuali elaborati dal sistema.

Nel merito, il Garante evidenzia la delicatezza dei dati trattati, la possibilità di fornire ai datori di lavoro report aggregati sul livello di stress dei dipendenti, nonché l'impossibilità di escludere in via assoluta l'evenienza che, in futuro, le imprese che richiedono i predetti *report* possano risalire all'identità dei propri dipendenti che utilizzano individualmente il servizio.

Pertanto, il Garante ha invitato la società ad adottare misure adeguate a prevenire ogni rischio di accesso, anche indiretto, a informazioni relative alla sfera emotiva dei lavoratori.

INPS - CHIARIMENTI IN MERITO NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI ADOTTATA DALL'ISTAT 2021

Con il messaggio 29.5.2026 n. 1808, l'INPS ha fornito alcune indicazioni in merito alla nuova classificazione delle professioni adottata dall'ISTAT 2021 (CP2021) per l'individuazione delle attività lavorative c.d. "gravose", richieste per l'accesso a diverse forme di prepensionamento.

Sul punto, a seguito dell'adozione della nuova classificazione, l'INPS rileva che:

- la categoria degli "Addetti all'assistenza personale" - Classificazione ISTAT 5.4.4.3 (CP2011), per l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori c.d. "precoci", alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con disapplicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, corrisponde alla analoga categoria professionale con classificazione ISTAT 5.5.2.3.0 (CP2021);
- la categoria delle "Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati" - Classificazione ISTAT 5.4.4. (CP2011), per l'accesso all'APE sociale, corrisponde alla analoga categoria professionale con classificazione ISTAT 5.5.2 (CP2021);
- la categoria degli "Operatori della cura estetica" - Classificazione ISTAT 5.4.3 (CP2011), per l'accesso all'APE sociale, corrisponde alla analoga categoria professionale con Classificazione ISTAT 5.5.1 (CP2021).

**INAIL - LIMITI DI RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA
PER IL CALCOLO DEI PREMI**

Con la circ. 28.5.2026 n. 25, l'INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi (sia ordinari che speciali unitari) relativi all'anno 2026.

In particolare, per le retribuzioni effettive riguardanti la generalità dei lavoratori dipendenti, il limite minimo giornaliero è pari a 58,13 euro, mentre quello mensile ammonta a 1.511,38 euro.

Nei casi in cui il premio assicurativo venga calcolato su un imponibile convenzionale, il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2026 è pari a 32,30 euro. Tale limite si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera. Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali detto limite non sia previsto si applica il minimale giornaliero stabilito per la generalità delle retribuzioni effettive.

Inoltre, l'Istituto assicuratore ha precisato che la base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto *part time* è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo (se l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2026 risulta 8,72 euro). Infine, l'INAIL si sofferma sulle retribuzioni di ragguglio e sulle categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento dei premi speciali unitari.

INDICAZIONI INPS PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2026

Con la circ. 62/2026, l'INPS ha illustrato le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2026, nel quale vanno indicati i contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata.

Con la circ. 27.5.2026 n. 62, l'INPS ha illustrato le regole di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2026.

Si ricorda, infatti, che nel quadro in questione vengono riportati gli importi dei contributi previdenziali dovuti da:

- artigiani ed esercenti attività commerciali, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale di reddito (sezione I del quadro RR);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (sezione II del quadro RR);
- lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata (sezione III del quadro RR).

La determinazione della base imponibile per artigiani e commercianti

Per effetto dell'art. 10 del DLgs. 241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 2025, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del quadro RR del modello REDDITI PF 2026.

Con l'occasione, l'INPS evidenzia:

- l'importanza della compilazione della colonna 3 del rigo RR2 "Reddito di impresa (o perdita)" (o, in alternativa, 3B o 3C se soggetto aderente al concordato preventivo biennale o partecipante in un'impresa aderente al concordato preventivo biennale) anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell'estratto conto previdenziale;
- che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la *codeline* da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (*codeline* del titolare).

Invece, ai fini della determinazione della base imponibile contributiva va considerato:

- il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2025;
- al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno.

Pertanto, rilevano a tal fine i redditi riportati nei quadri RF, RG, RH e LM.

Con particolare riferimento ai soci lavoratori di srl iscritti alle predette Gestioni vanno considerati anche:

- la parte del reddito d'impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili;
- oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

La determinazione della base imponibile per gli iscritti alla Gestione separata

Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR, iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, sono riservate:

- la sezione II del quadro RR del modello REDDITI PF 2026 ("Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95"), di interesse anche per i magistrati onorari – giudici onorari di pace e vice procuratori onorari – così come previsto dall'art. 25 co. 3 del DLgs. 116/2017, diversi dai magistrati onorari confermati e non esclusivisti;
- la sezione III, che riguarda anche i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell'art. 53 del TUIR e determinano lo stesso ai sensi dell'art. 54 del medesimo TUIR e, quindi, obbligati alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata, così come previsto dall'art. 35 co. 8 del DLgs. 36/2021.

Nel merito, l'INPS ricorda che per gli iscritti alla Gestione separata INPS diversi dai lavoratori sportivi, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF nei quadri RE, RH, LM e RL.

Invece, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che svolgono prestazioni di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui agli artt. 25 ss. del DLgs. 36/2021, la base imponibile contributiva è rappresentata dai compensi percepiti nel 2025, per la parte di essi che eccede la quota esente di 5.000,00 euro.

Per tale ragione, precisa l'INPS, al campo 1 del rigo RR9 della sezione III devono essere riportati i compensi percepiti al lordo delle quote esenti ai fini fiscali conseguiti nell'intero anno di imposta quale lavoratore sportivo del settore del dilettantismo, così come sotto specificato.

Si evidenzia che nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in:

- quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
- quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella "autonomo";
- quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, "se flaggato la casella "autonomo".

Nel merito, con la circolare in commento si chiarisce che:

- al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro;

- l'imponibile da indicare nel campo 3 corrisponde, per l'anno 2025, all'importo sul quale devono essere applicate le aliquote previste per la determinazione del contributo dovuto (24% per i soggetti con altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta e 26,07% per i contribuenti privi di altra forma di previdenza).

Infine, l'INPS ricorda che ai sensi dell'art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027, ai fini della sola contribuzione pensionistica, l'imponibile previdenziale è limitato al 50% al netto della franchigia (ad esempio, in caso di compensi percepiti pari a 25.000,00 euro meno la franchigia pari a 5.000,00 euro l'imponibile previdenziale da esporre nel campo 4 e sul quale è applicata l'aliquota IVS prevista per anno 2025 è pari a 10.000,00 euro).

Termini e modalità di versamento

Per quanto riguarda i versamenti dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e sul reddito di lavoro autonomo per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l'INPS ricorda che operano i medesimi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi, ossia:

- per il saldo 2025 e la prima rata di acconto 2026, al 30.6.2026, oppure al 30.7.2026, con la maggiorazione dello 0,4%;
- per la seconda rata di acconto 2026, al 30.11.2026.

Nel merito, l'INPS ricorda che per i soggetti interessati è possibile beneficiare della rateizzazione.

Sul punto, l'INPS precisa che:

- per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello REDDITI PF 2026;
- per i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2025 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2026.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito, mentre le altre rate alle scadenze indicate nel modello REDDITI PF 2026.

Infine, nella circolare in commento si precisa che al fine di unificare con l'attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite il modello F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nell'anno 2025.

DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

Nel mese di giugno di ogni anno, i datori di lavoro che operano in specifici settori economici riconoscono ai propri dipendenti una mensilità aggiuntiva denominata “quattordicesima mensilità”.

Normalmente, nel mese di giugno di ogni anno i datori di lavoro che operano in specifici settori economici riconoscono ai propri dipendenti la c.d. “quattordicesima mensilità”.

Si tratta di una delle mensilità aggiuntive prevista in favore dei lavoratori dipendenti, che si va ad aggiungere alla normale retribuzione mensile prevista dal CCNL applicato.

Ambito applicativo e modalità di determinazione

La quattordicesima mensilità è prevista, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei settori Terziario-commercio, Turismo e pubblici esercizi, Alimentare, Chimica, Autotrasporti e Logistica.

Indicativamente, la misura della retribuzione di riferimento per la determinazione della quattordicesima è definita dal CCNL di riferimento e, in assenza di una specifica disciplina, vengono applicati i criteri analoghi a quelli fissati per la tredicesima mensilità, conteggiando gli elementi retributivi aventi natura continuativa ed escludendo quelli con natura temporanea.

Come accennato in precedenza, la quattordicesima mensilità ha cadenza annuale viene corrisposta generalmente nel mese di giugno e, non di rado, nel mese di luglio.

Tuttavia, previo accordo, può essere prevista l'erogazione mensile dei ratei di quattordicesima, unitamente alla retribuzione ordinaria.

Operativamente, in caso di corresponsione nel mese di giugno, il lavoratore che è in forza e opera dal 1° luglio dell'anno precedente, avrà diritto alla quattordicesima in misura intera, pari a un mese della retribuzione normale contrattualmente stabilita.

Invece, se il lavoratore è in forza nella stessa annualità del mese di giugno in cui avviene l'erogazione della quattordicesima, spetteranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi in cui ha effettivamente operato, o le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Modalità di calcolo di quattordicesima mensilità

Di seguito si riporta un esempio di calcolo della quattordicesima mensilità

Paga base	900 +
Indennità di contingenza	340 +

Scatto di anzianità	80 =
Retribuzione di fatto	1.320 euro

Il calcolo in busta paga è il seguente:

$1.320/12 = 110$ il rateo di quattordicesima spettante per ogni mese lavorato.

Per il lavoratore che abbia lavorato per tutti i 12 mesi precedenti (da n a n+1) il pagamento della quattordicesima mensilità sarà pari a:

$$110 \times 12 = 1.320$$

Per il lavoratore che abbia lavorato per i 7 mesi precedenti al mese di luglio dell'anno, il pagamento della quattordicesima mensilità sarà pari a: $110 \times 7 = 770$

Aspetti contributivi e previdenziali

La quattordicesima mensilità viene assoggettata alla normale contribuzione INPS, per intero o per i ratei maturati nel periodo inferiore all'anno.

La relativa trattenuta contributiva deve essere effettuata dal datore di lavoro in busta paga e versata assieme alla quota a proprio carico, nel mese di competenza della sua corresponsione e nei limiti degli eventuali massimali.

Per quanto concerne la contribuzione INAIL, il calcolo e il versamento vengono effettuati sulla medesima base imponibile INPS, nel rispetto dei minimali e dei massimali previsti.

Riguardo alle assenze per malattia, maternità, infortunio, il diritto alla quota di quattordicesima mensilità matura regolarmente, salva l'eventuale detrazione dei ratei risultanti a carico degli Istituti assicuratori.

In caso di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, il trattamento di integrazione salariale è comprensivo dei ratei delle mensilità aggiuntive entro i massimali previsti, per i periodi non lavorati.

Durante la malattia è riconosciuta la quattordicesima mensilità da parte del datore di lavoro nel caso in cui sia prevista per tali periodi un'integrazione, fino al 100% della retribuzione, da parte del datore di lavoro.

Se tale integrazione non è prevista, il datore detraerà dall'importo da corrispondere quanto erogato dall'Ente previdenziale.

Mancato pagamento della quattordicesima

Nell'ipotesi in cui la quattordicesima mensilità non venga erogata, il lavoratore può mettere in mora il datore di lavoro e richiederne il pagamento e, se l'omissione persiste, può richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base della busta paga, che è prova documentale attestante il credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Al ricorrere di tale ipotesi, il lavoratore può anche rassegnare le dimissioni per giusta causa, nel caso dell'inadempimento qui esaminato da parte del datore di lavoro, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e individuale applicata al caso specifico.

IL PUNTO DELL'INPS SUGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DEL DL 62/2026

In data 14.5.2026, l'INPS ha illustrato e fornito indicazioni operative a favore dei datori di lavoro interessati ad accedere al "Bonus giovani 2026", al "Bonus ZES 2026" e al "Bonus donne 2026".

Con 3 circolari pubblicate il 14.5.2026, l'INPS ha illustrato e fornito indicazioni operative a favore dei datori di lavoro interessati ad accedere alle seguenti agevolazioni contributive previste dal DL 30.4.2026 n. 62:

- "Bonus giovani 2026" (circ. 14.5.2026 n. 55);
- "Bonus ZES 2026" (circ. 14.5.2026 n. 56);
- "Bonus donne 2026" (circ. 14.5.2026 n. 57).

Bonus giovani 2026

Con la circ. n. 55/2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito al "bonus giovani 2026" di cui all'art. 2 del DL 62/2026, che consiste in un esonero contributivo:

- del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL);
- per un massimo di 24 mesi;
- per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dall'1.1.2026 al 31.12.2026.

I lavoratori da assumere devono non aver compiuto i 35 anni di età e risultare, alternativamente:

- privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento UE 651/2014;
- appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento UE 651/2014 (in questo caso la durata massima è di 12 mesi).

L'importo massimo dell'esonero contributivo è pari a 500,00 euro mensili, ovvero a 650,00 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line*, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonusgiovani 2026".

Bonus ZES 2026

Con la circ. 56/2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alla nuova disciplina del c.d. "*bonus* ZES 2026" di cui all'art. 3 del DL 62/2026.

In particolare, il bonus in questione è riconosciuto ai datori di lavoro privati che:

- assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno;
- occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

L'assunzione incentivata deve essere effettuata nel corso del 2026 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi i lavoratori domestici, gli apprendisti e i dirigenti) e deve riguardare lavoratori che:

- hanno compiuto 35 anni;
- sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Il *bonus* consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL) e può essere riconosciuto per un massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Tra le varie, l'Istituto previdenziale ha chiarito che:

- ai fini del riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle Regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro;
- per quanto riguarda invece il limite dimensionale dei 10 dipendenti, tale requisito deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all'assunzione incentivabile, non assumendo rilevanza per la spettanza dell'esonero contributivo le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato;
- in merito ai rapporti di lavoro incentivabili, si precisa che l'esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine già in essere, oppure in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente;
- l'assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
- l'agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (ad esempio, la "Decontribuzione Sud", l'incentivo all'assunzione dei lavoratori disabili e quello all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl).

Operativamente, per conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus ZES 2026".

Bonus Donne 2026

Con la circ. 57/2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative relative al “*bonus donne 2026*” di cui art. 1 del DL 62/2026, che consiste in un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL), massimo 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dall'1.1.2026 al 31.12.2026, di donne che, alternativamente, alla data dell'assunzione:

- sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. b) - g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'art. 2 del regolamento UE 651/2014;
- appartengono, alternativamente, a una delle categorie di cui alle lett. a) - g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'art. 2 del regolamento UE 651/2014 (in questo caso la durata massima è di 12 mesi).

L'esonero ha un importo massimo di 650,00 euro mensili, incrementato a 800,00 euro su base mensile qualora le lavoratrici siano residenti nelle Regioni della ZES unica (.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line*, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus donne 2026”.

ISTRUZIONI INPS PER LA DILAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI FINO A 60 RATE

Con la circ. n. 60/2026, l'INPS ha diffuso le istruzioni operative relative alla disciplina ex L. 203/2024 che consente di effettuare pagamenti rateali dei debiti per contributi, premi e accessori di legge INPS e INAIL non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili.

Con la circ. 21.5.2026 n. 60, l'INPS è intervenuto in merito alla disciplina di cui all'art. 23 co. 1 della L. 203/2024 che prevede la possibilità, per INPS e INAIL, di concedere pagamenti rateali dei debiti per contributi, premi e accessori di legge non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili (art. 2 co. 11-bis del DL 338/89).

Ambito applicativo

Sono interessate le domande di dilazione presentate a decorrere dal 21.5.2026 (data di pubblicazione della circ. 60/2026), nonché le istanze presentate dal 12.1.2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024) e ancora pendenti, per le quali il debitore può chiedere la rideterminazione del numero di rate.

A tal fine, il contribuente è tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circ. 60/2026, un'apposita "istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso", che va trasmessa mediante il "Cassetto previdenziale del contribuente".

Nell'occasione, si dovranno specificare la data della domanda di dilazione in corso per la quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate, il nuovo numero di rate richiesto nonché le Gestioni interessate dalla dilazione.

Oggetto della dilazione

La dilazione può essere concessa ai fini della regolarizzazione dei debiti contributivi dovuti a titolo di omissione o evasione, nonché dei relativi accessori di legge, purché, alla data di presentazione della domanda, non sia stato ancora formato l'avviso di addebito di cui all'art. 30 del DL 78/2010.

Il pagamento dilazionato può essere consentito in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal datore di lavoro.

Nell'occasione potrà essere accordato un piano di dilazione fino ad un massimo di:

- 36 rate mensili per debiti di importo non superiore a 500.000,00 euro;
- 60 rate mensili per debiti di importo pari o superiore a 500.001,00 euro.

Seconda dilazione

Vengono poi delineate le condizioni e l'ambito applicativo della c.d. "seconda dilazione", di cui all'art. 1 co. 2 del DM 24.10.2025, che consente al contribuente di accedere a un nuovo piano di rateazione nel corso di una dilazione già in essere, qualora:

- permanga la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- sopravvengano ulteriori situazioni eccezionali.

A tal fine, nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca in nessuna delle Gestioni amministrate dall'istituto in cui è presente il codice fiscale del contribuente.

Inoltre, in presenza di due dilazioni attive, non è possibile presentare un'ulteriore istanza di rateazione, salvo la previa estinzione integrale di una delle dilazioni in corso.

Presentazione delle domande

La domanda deve essere inoltrata dal contribuente, anche per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio disponibile sul portale dell'istituto e, in particolare, attraverso il "Cassetto previdenziale del contribuente".

All'atto di presentazione dell'istanza, il contribuente è tenuto, tra le altre cose, a riconoscere in modo espresso e incondizionato il credito vantato dall'INPS per contributi e accessori di legge, impegnandosi contestualmente a rinunciare a ogni eccezione suscettibile di incidere sull'esistenza e sull'azionabilità del credito medesimo.

È consentito escludere dal complesso delle esposizioni debitorie da regolarizzare i crediti oggetto di contestazione in sede amministrativa o giudiziaria, poiché la relativa trattazione e definizione dei contenziosi deve avvenire nell'ambito dei rispettivi procedimenti.

Definizione delle domande

La domanda di dilazione, al termine dell'istruttoria, è definita con provvedimento motivato di accoglimento o di reiezione.

In caso di accoglimento, il provvedimento, con il piano di ammortamento che ne costituisce parte integrante, si perfeziona con il pagamento, da parte del contribuente, della prima rata accordata relativamente a tutte le posizioni contributive riconducibili al proprio codice fiscale entro il termine di 10 giorni di calendario dalla data di emissione del piano di ammortamento.

Il mancato o parziale pagamento della prima rata entro il termine indicato comporta l'annullamento del provvedimento.

Revoca della dilazione

L'omesso o il parziale pagamento di tre rate mensili successive alla prima, anche non consecutive, comporta la revoca della dilazione concessa.

La revoca interviene altresì se, decorso il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, risulta ancora omesso o parzialmente versato un numero di rate inferiore a 3.

LE NOVITÀ DI MAGGIO IN PILLOLE

ASSICURAZIONI (PERSONALE DIPENDENTE)

ACCORDO 13.5.2026

Rinnovata fino al 31.12.2028 la disciplina applicabile al personale non dirigente del settore assicurativo.

Si segnalano incrementi retributivi dall'1.1.2026, dall'1.1.2027 e dall'1.1.2028, sia per il personale amministrativo, sia per il personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione, sia per il personale di *contact center e operations*.

L'aumento medio sul biennio, rapportato al personale amministrativo di livello 4 con 7 classi di anzianità e già in forza al 18.12.99, ammonta a 280,00 euro medi complessivi.

Per i relativi importi, differenziati per area di appartenenza, classe di anzianità e data di assunzione, si rinvia alle tabelle allegate all'Accordo.

Gli arretrati maturati a partire da gennaio 2026 dovranno essere erogati entro il 31.7.2026.

Definiti anche i nuovi valori dell'indennità economica per funzionari, nonché i nuovi importi degli assegni sostitutivi previsti dall'art 136 co. 3 del CCNL 6.12.94 e della provvigione aggiuntiva di cui all'art. 158 del CCNL 18.12.99.

Previste due distinte erogazioni a titolo di indennità *una tantum* a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2025 e il 31.12.2025. La prima delle due, pari a 550,00 euro medi, dovrà essere liquidata entro il 31.7.2026, con importo riparametrato in base al servizio prestato nel periodo di riferimento; la seconda, pari a 450,00 euro medi, sarà invece riconosciuta mediante strumenti di *welfare* aziendale, anch'essa entro la fine del prossimo mese di luglio. L'Accordo ha altresì previsto la possibilità per ciascun lavoratore, entro il 30.6.2026, di optare per la conversione dell'*una tantum* di 550,00 euro in un contributo straordinario da destinare alla propria forma di previdenza complementare, del valore di 638,00 euro (anch'essi da considerare medi).

Si segnala infine l'aumento del monte dei permessi retribuiti da 8 a 14 ore annue per tutti i lavoratori, ad esclusione dei funzionari.

ASSICURAZIONI (SOCIETÀ DI ASSISTENZA)

ACCORDO 13.5.2026

Rinnovata fino al 31.5.2028 la disciplina applicabile al personale delle società di assicurazione assistenza e delle aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse.

Previsti nuovi minimi retributivi dall'1.1.2026, dall'1.1.2027 e dall'1.1.2028. Di seguito i valori applicabili da gennaio 2026: liv. QS, 3.005,20 euro; liv. Q, 2.867,47 euro; liv. AS, 2.458,92 euro; liv. A, 2.362,52 euro; liv. B, 2.221,63 euro; liv. C, 2.109,20 euro; liv. D, 1.935,62 euro; liv. D (nuovo assunto), 1.762,04 euro; liv. E, 1.818,35 euro. Gli arretrati maturati a partire da gennaio 2026 dovranno essere erogati entro il 31.7.2026.

Previste due distinte erogazioni a titolo di indennità *una tantum* a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1 e il 31.12.2025. La prima delle due, pari a 450,00 euro medi, dovrà essere liquidata entro il 31.7.2026, con importo riparametrato in base al servizio prestato nel periodo di riferimento; la seconda, pari a un importo di 350,00 euro medi, sarà invece riconosciuta mediante strumenti di *welfare* aziendale, anch'essa entro la fine del prossimo mese di luglio. L'Accordo ha altresì previsto la possibilità per ciascun lavoratore di convertire l'*una tantum* di 450,00 euro in busta paga in un contributo straordinario da destinare alla propria forma di previdenza complementare, pari a un importo medio di 552,00 euro; l'opzione dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il 30.6.2026.

In ambito normativo, si segnala l'estensione della disciplina dell'apprendistato anche al livello D; conseguentemente, risulta ora consentita l'instaurazione di rapporti di apprendistato con riferimento a tutte le mansioni inquadrare nei livelli dal D all'A.

CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI

ACCORDI 21.5.2026

Rinnovato per il triennio 2025-2027 il CCNL 15.7.2022 applicabile al personale delle aree professionali e ai quadri direttivi dipendenti da Agenzia delle Entrate - Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA, scaduto il 31.12.2024.

Previsti incrementi retributivi dall'1.1.2025, dall'1.1.2026 e dall'1.1.2027. Di seguito si riportano i valori dei minimi retributivi in essere da gennaio 2026: liv. QDL4, 4.733,93 euro; liv. QDL3, 4.009,95 euro; liv. QDL2, 3.579,60 euro; liv. QDL1, 3.367,47 euro; liv. A3L4, 2.953,18 euro; liv. A3L3, 2.747,05 euro; liv. A3L2, 2.592,22 euro; liv. A3L1, 2.457,46 euro; liv. di inserimento professionale, 2.211,72 euro; liv. A2L3, 2.308,65 euro; liv. A2L2, 2.219,77 euro; liv. A2L1, 2.195,82 euro; liv. Unico, 2.011,01 euro. Per quanto riguarda gli importi validi da gennaio 2025 e da gennaio 2027, si rinvia alle tabelle dell'allegato 1 al testo dell'Accordo, dove sono indicati anche i valori previsti per gli scatti di anzianità e per l'ex ristrutturazione tabellare.

Incrementati anche i valori di indennità e compensi vari (allegato 2), dell'indennità di rischio (allegato 3) e dei compensi previsti per gli ufficiali della riscossione (allegato 4).

Si segnala che, sempre in data 21.5.2026, le Parti hanno sottoscritto l'Accordo di rinnovo del contratto integrativo aziendale (CIA) 15.7.2022 e Accordi in tema di *smart working*, telelavoro, orario di lavoro e flessibilità.

DIRIGENTI TERZIARIO

ACCORDO 15.5.2026

L'Accordo integra la disciplina prevista in materia di aggiornamento e formazione professionale, politiche attive e *outplacement*, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione di servizi, cui si applica il CCNL 12.4.2023. È stata prevista la facoltà per l'azienda, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di versare volontariamente il contributo di 2.000,00 euro destinato al Centro di Formazione Management del Terziario (CFMT) anche in assenza di cessazione per giusta causa, licenziamento per ragioni disciplinari, dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. Si rimanda al testo dell'Accordo per la consultazione dell'allegato A che modifica l'allegato H *quinquies* dell'Accordo 5.11.2025.

LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)

ACCORDO 19.5.2026

Rinnovata per il triennio 2026-2028 la disciplina collettiva applicabile alle lavanderie industriali scaduta il 31.12.2025. Previsto un incremento delle retribuzioni minime pari a 180,00 euro medi, riferiti al livello B1, da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento. Tali incrementi sono stati previsti con decorrenza maggio 2026 (50,00 euro), dicembre 2026 (20,00 euro), ottobre 2027 (50,00 euro) e ottobre 2028 (60,00 euro).

In tema di *welfare*, è previsto che le aziende entro il 31.3.2027 mettano a disposizione dei lavoratori un importo pari a 100,00 euro.

Con riferimento alla previdenza complementare (Fondo Previmoda) a gennaio 2028 il contributo mensile a carico del datore di lavoro aumenterà dello 0,1%; mentre con riferimento all'assistenza sanitaria integrativa è stato previsto un incremento che porterà il contributo aziendale a 14,00 euro mensili dall'1.1.2028 e a 15,00 euro dall'1.10.2028.

METALMECCANICA (CISAL - ANPIT)

CCNL 18.5.2026

È stata prevista l'erogazione di un importo a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali (AFAC) nei confronti del personale dipendente delle aziende industriali dei settori metalmeccanico, dell'installazione di impianti e odontotecnico, cui si applica il CCNL 30.11.2022, scaduto il 30.11.2025.

Prevista la sostituzione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) con i seguenti incrementi retributivi riconosciuti a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali (AFAC), spettanti dall'1.6.2026: dirigente, 533,36 euro; liv. Q, 333,35 euro; liv. A1, 302,68 euro; liv. A2, 269,35 euro;

liv. B1, 242,68 euro; liv. B2, 213,34 euro; liv. C1, 194,68 euro; liv. C2, 184,01 euro; liv. D1, 160,01 euro; liv. D2, 146,67 euro. Per gli operatori di vendita gli importi sono i seguenti: 1^a cat., 242,68 euro; 2^a cat., 213,34 euro; 3^a cat., 194,68 euro; 4^a cat., 184,01 euro.

MULTISERVIZI (CONFSAL - CONFLAVORO)

ACCORDO 19.5.2026

È stata rinnovata fino al 31.5.2029 la disciplina applicabile al personale delle imprese industriali, artigiane, cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Previsti nuovi minimi retributivi da giugno 2026, ottobre 2026, maggio 2027, dicembre 2027, luglio 2028 e ottobre 2028. Di seguito i valori validi dall'1.6.2026: liv. Q, 2.267,00 euro; liv. 1, 2.118,00 euro; liv. 2, 1.899,00 euro; liv. 3, 1.626,50 euro; liv. 4, 1.531,20 euro; liv. 5, 1.451,00 euro; liv. 6, 1.379,00 euro; liv. 7, 1.307,00 euro.

In materia di contratto a tempo determinato, sono state individuate le causali aggiuntive che legittimano un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge.

Prevista la possibilità per il lavoratore di aderire volontariamente a un Fondo di previdenza complementare convenzionato, con contribuzione a scelta del 2%, 3% o 4% e corrispondente contributo a carico del datore pari, rispettivamente, all'1%, all'1,5% e al 2%. Per l'assistenza sanitaria integrativa, il contributo datoriale sale da 11,50 a 13,50 euro mensili, mentre resta fermo a 1 euro quello a carico del lavoratore.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

PESCA - PERSONALE NON IMBARCATO (COOPERATIVE)

ACCORDO 14.5.2026

L'Accordo ha rinnovato per il quadriennio 2026-2029 la disciplina applicabile al personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.

Previsti incrementi retributivi dall'1.1.2026 (6,5%) e dall'1.1.2027 (3%). Di seguito gli importi spettanti retroattivamente da gennaio 2026: liv. Q, 2.680,53 euro; liv. 1, 2.515,07 euro; liv. 2, 2.316,51 euro; liv. 3, 2.134,49 euro; liv. 4, 1.985,59 euro; liv. 5, 1.886,30 euro; liv. 6, 1.803,60 euro; liv. 7, 1.654,66 euro.

Gli arretrati, con decorrenza dallo scorso gennaio, dovranno essere corrisposti con il primo cedolino utile.

Da segnalare le seguenti novità in materia di maggiorazioni retributive:

- da giugno 2026 la maggiorazione oraria per le prestazioni rese in regime di flessibilità positiva è incrementata dal 20% al 30%;
- la maggiorazione per il lavoro straordinario svolto nelle giornate festive aumenta dal 35% al 50%.

Innalzata dal 10% al 15% della paga base l'indennità prevista per il personale adibito a mansioni di cassa.

Per quanto riguarda la malattia, il datore di lavoro deve ora garantire l'integrazione al 100% dell'indennità INPS dal 4° al 180° giorno di assenza.

Rafforzate le tutele a favore delle donne vittime di violenza di genere: il periodo aggiuntivo di congedo retribuito passa da 2 a 4 mesi, che si aggiungono ai 3 mesi già previsti dalla legge, per una durata complessiva della tutela pari a 7 mesi.

In materia di previdenza complementare, da gennaio 2026 il contributo a carico del datore di lavoro aumenta dall'1,5% al 2%.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

SCUOLE RELIGIOSE (AGIDAE)

ACCORDO 19.5.2026

È stata rinnovata per il biennio economico 2026-2027 la disciplina del CCNL 3.7.2024 applicabile al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'Agidae.

Previsti incrementi retributivi da settembre 2026, gennaio 2027, settembre 2027 e dicembre 2027; di seguito i nuovi valori dei minimi in vigore a partire dall'1.9.2026: liv. 6, 2.138,71 euro; liv. 5, 1.927,80 euro; liv. 4, 1.838,46 euro; liv. 3, 1.783,87 euro; liv. 2, 1.734,18 euro; liv. 1, 1.686,20 euro.

TRASPORTO AEREO - GESTIONE AREOPORTUALE

ACCORDO 23.3.2026

Sottoscritto l'Accordo per l'adozione del nuovo sistema di classificazione del personale delle aziende di gestione aeroportuale. Tale sistema è in vigore dall'1.3.2026 per il personale in fase di attestazione e dall'1.6.2026 per le nuove assunzioni. Per le declaratorie e i relativi livelli di inquadramento si rinvia al testo dell'Accordo, dove sono state inserite anche le tabelle di confluenza transitoria.

Il tema del mese - GLI ELEMENTI ECONOMICI E RETRIBUTIVI NEL CCNL AGENZIE IMMOBILIARI

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro Agenzie immobiliari individua gli elementi retributivi ed economici attribuiti ai lavoratori del settore.

Gli artt. 154 - 165-bis del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti dalle Agenzie immobiliari, individuano gli elementi retributivi ed economici applicabili fino al 1.5.2027 (Ipotesi di accordo 19.5.2025)

In via preliminare si ricorda che i divisori adottati sono i seguenti.

Divisore orario	Divisore giornaliero	Numero mensilità
168 per orario a 40 ore settimanali	26	14

Retribuzione

Secondo l'art. 154 del CCNL in commento, la retribuzione è costituita dalle voci sottoindicate:

- paga base nazionale conglobata comprensiva dell'indennità di contingenza, dell'EDR di cui all'accordo interconfederale del 21.7.92 e dell'elemento economico di 2° livello ex art. 95 del CCNL 11.6.97;
- eventuali scatti di anzianità;
- altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
- eventuali assegni *ad personam*;
- eventuali superminimi.

Inoltre, vengono considerati tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o *una tantum*, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali, ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.

Elementi retributivi

Di seguito si riportano in formato tabellare gli elementi retributivi validi dal 1.5.2025 al 1.5.2027.

Livelli	Minimi (Retribuzione nazionale conglobata mensile + contingenza)			
	1.5.205	1.1.2026	1.1.2027	1.5.2027
Q	2.604,83	2.664,62	2.724,41	2.799,14
1	2.404,16	2.459,35	2.514,53	2.583,51
2	2.156,50	2.206,00	2.255,50	2.317,37
3	1.925,95	1.970,16	2.014,37	2.069,63
4	1.742,68	1.782,68	1.822,68	1.872,68

5	1.629,42	1.666,82	1.704,22	1.750,97
6	1.517,10	1.549,75	1.582,39	1.623,19
Cat. A	1.940,85	1.985,40	2.029,95	2.085,63
Cat. B	1.733,36	1.773,15	1.812,93	1.862,67

NOTA: i soggetti appartenenti alle categorie A e B sono Agenti immobiliari subordinati con retribuzione in parte fissa e in parte con provvigioni in caso di prima assunzione presso la medesima impresa.

Livelli	Scatti	Indennità di funzione
Q	33,05	250
1	30,99	-
2	28,41	-
3	25,31	-
4	23,24	-
5	22,21	-
6	21,17	-
Cat. A	-	-
Cat. B	-	-

Una tantum

L'erogazione dell'*una tantum* viene effettuata ai dipendenti con assunzione precedente al 1.1.2025. Ai dipendenti assunti nel periodo dal 1.1.2023 alla data del 1.9.2025 sono erogate le quote di *una tantum* proporzionalmente ai mesi lavorati tra la data di assunzione e il 1.9.2025, sia per la quota scadente il 1.9.2025, sia per la quota scadente il 1.5.2026.

Decorrenze e importi (in euro)		
Livelli	1.9.2025	1.5.2026
Q	149,47	149,47
1	137,96	137,96
2	123,75	123,75
3	110,52	110,52
IV	100,00	100,00
V	93,50	93,50
VI	87,28	87,28

Indennità di cassa

Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale congelata.

Indennità di trasferta

Oltre al rimborso spese spetta una diaria di:

- 13,00 euro giornalieri per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore;
- 26,00 euro giornalieri per missioni eccedenti le 24 ore.

Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le mansioni attribuite al lavoratore comportino viaggi abituali.

Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso spese.

Lavoro straordinario

Per il lavoro eseguito oltre l'orario contrattuale (40 ore settimanali) sono previste le seguenti maggiorazioni delle retribuzioni:

- feriale: 15%;
- festivo: 30%;
- notturno feriale: 30%;
- notturno festivo: 50%.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI GIUGNO 2026

AGRICOLTURA (CONTOTERZISTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 19.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1 (ex par. 220), 2.342,66 euro; liv. 2 (ex par. 200), 2.196,06 euro; liv. 3 (ex par. 175), 2.014,03 euro; liv. 4 (ex par. 150), 1.827,82 euro; liv. 5 (ex par. 135), 1.720,14 euro; liv. 6 (ex par. 100), 1.466,56 euro.

AGRICOLTURA (OPERAI E FLOROVIVAISTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi minimi nazionali di paga base per area professionale (operai specializzati, qualificati e comuni); di seguito ne riportiamo i valori:

- operai agricoli:
 - area 1, 1.508,20 euro; area 2, 1.375,48 euro; area 3, 1.025,57 euro;
- operai florovivaisti (importi orari):
 - area 1, 9,13 euro; area 2, 8,37 euro; area 3, 7,86 euro.

La decorrenza di tali importi da giugno 2026 si riferisce alle sole Province dove non siano stati stipulati contratti integrativi territoriali in applicazione del CCNL 23.5.2022, mentre per le Province in cui in seguito al CCNL del 2022 siano stati siglati accordi territoriali, la decorrenza dell'aumento dovrà essere definita in sede di rinnovo di tali accordi, con l'unica condizione che non venga calendarizzato oltre l'1.1.2029.

ALBERGHI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.486,55 euro; liv. QB, 2.302,05 euro; liv. 1, 2.144,90 euro; liv. 2, 1.960,40 euro; liv. 3, 1.848,95 euro; liv. 4, 1.744,60 euro; liv. 5, 1.636,20 euro; liv. 6S, 1.573,30 euro; liv. 6, 1.551,05 euro; liv. 7, 1.453,45 euro.

ALBERGHI DIURNI (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 1.920,26 euro; liv. 1, 1.570,97 euro; liv. 2, 1.384,76 euro; liv. 3, 1.272,47 euro; liv. 4, 1.167,75 euro; liv. 5, 1.057,72 euro; liv. 6S, 994,19 euro; liv. 6, 971,06 euro; liv. 7, 871,75 euro.

LAVORO EXTRA SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026, i nuovi importi previsti per il lavoro extra indicati Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 4, 16,74 euro; liv. 5, 15,93 euro; liv. 6S, 15,26 euro; liv. 6, 15,07 euro; liv. 7, 14,10 euro.

ALBERGHI DIURNI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.463,00 euro; liv. QB, 2.271,85 euro; liv. 1, 2.107,90 euro; liv. 2, 1.916,55 euro; liv. 3, 1.800,90 euro; liv. 4, 1.692,70 euro; liv. 5, 1.580,35 euro; liv. 6S, 1.515,10 euro; liv. 6, 1.491,80 euro; liv. 7, 1.392,25 euro.

ALBERGHI MINORI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.479,60 euro; liv. QB, 2.296,00 euro; liv. 1, 2.138,20 euro; liv. 2, 1.955,20 euro; liv. 3, 1.844,65 euro; liv. 4, 1.741,40 euro; liv. 5, 1.633,25 euro; liv. 6S, 1.570,85 euro; liv. 6, 1.548,50 euro; liv. 7, 1.451,35 euro.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO/CONFSAL - UNILAVORO)

WELFARE SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno, come previsto dal CCNL 6.12.2023, le imprese sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine che abbiano maturato almeno 3 mesi anche non consecutivi di anzianità di servizio nel corso del 2025, strumenti di *welfare* dal valore di 250,00 euro.

ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (CONFSAL - SNA)

**PREMIO DI PRODUTTIVITÀ
SCADENZA DELL'1.6.2026**

Con la retribuzione del mese di giugno le agenzie sono tenute a corrispondere il premio aziendale di produttività individuale, in misura commisurata all'incremento delle provvigioni annue lorde percepite, come definito dal CCNL 5.3.2025.

ASSICURAZIONI - SOCIETÀ DI ASSISTENZA

**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.6.2026**

Entro il 30.6.2026 il lavoratore ha la facoltà di esercitare l'opzione per ottenere, in luogo dell'indennità *una tantum*, un contributo straordinario destinato alla forma di previdenza complementare, come definito dall'Accordo del 13.5.2026. Tale contributo è pari a 522,00 euro per il livello 4, classe 7; per gli altri livelli si rinvia alle tabelle allegate all'Accordo.

ASSICURAZIONI - PERSONALE DIPENDENTE

**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.6.2026**

Entro il 30.6.2026 il lavoratore ha la facoltà di esercitare l'opzione per ottenere, in luogo dell'indennità *una tantum*, un contributo straordinario destinato alla forma di previdenza complementare, come definito dall'Accordo del 13.5.2026. Tale contributo è pari a 638,00 euro per il livello 4, classe 7; per gli altri livelli si rinvia alle tabelle allegate all'Accordo.

CALL CENTER (CISAL - ANPIT)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.6.2026**

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 4.12.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Dirigente, 3.893,81 euro; liv. Q, 2.612,14 euro; liv. A1, 2.540,54 euro; liv. A2, 2.359,26 euro; liv. B1, 2.262,61 euro; liv. B2, 2.011,79 euro; liv. C1, 1.946,64 euro; liv. C2, 1.805,50 euro; liv. D1, 1.672,00 euro; liv. D2, 1.535,10 euro.

CALZATURE (PICCOLA INDUSTRIA)

**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
SCADENZA DELL'1.6.2026**

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 240,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni) ed è soggetto a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale.

**ELEMENTO RETRIBUTIVO SOSTITUTIVO
SCADENZA DELL'1.6.2026**

Nelle aziende dove non è stato dato seguito alla previsione contenuta nell'art. 12 lett. c) del CCNL 12.10.2016 (retribuzione per obiettivi finalizzata a un'esigenza di parziale redistribuzione dei

benefici economici ottenuti dall'azienda), con la retribuzione di giugno deve essere corrisposto un elemento retributivo sostitutivo in misura pari a 110,00 euro.

CAMPEGGI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.486,55 euro; liv. QB, 2.302,05 euro; liv. 1, 2.144,90 euro; liv. 2, 1.960,40 euro; liv. 3, 1.848,95 euro; liv. 4, 1.744,60 euro; liv. 5, 1.636,20 euro; liv. 6S, 1.573,30 euro; liv. 6, 1.551,05 euro; liv. 7, 1.453,45 euro.

CEMENTO, CALCE, GESSO (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza all'1.1.2026 che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 300,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivi, prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni) ed è soggetto a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale.

CEMENTO (PICCOLA INDUSTRIA/CONFAPI)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello e che nel corso del 2025 non abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza all'1.1.2026 che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 150,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCED)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 28.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: QD, 3.041,65 euro; Q, 2.764,28 euro; liv. 1, 2.373,31 euro; liv. 2, 2.124,76 euro; liv. 3S, 2.037,17; liv. 3, 1.907,12 euro; liv. 4, 1.774,51 euro; liv. 5, 1.689,53 euro; liv. 6, 1426,80 euro.

CERAMICA (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza all'1.1.2026 che non abbiano percepito nel corso dei 4 anni precedenti trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 100,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR).

CONCIA, PELLI E CUIOIO (CONFIAL - FEDERCONCIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 31.3.2025; di seguito ne riportiamo i valori: dirigente, 4.491,69 euro; liv. Q, 2.628,12 euro; liv. A1, 2.389,20 euro; liv. A2, 2.221,95 euro; liv. B1, 1.983,03 euro; liv. B2, 1.779,95 euro; liv. C1, 1.600,76 euro; liv. C2, 1.433,52 euro; liv. D, 1.290,17 euro; liv. E, 1.218,49 euro; liv. I, 1.157,57 euro. Agli operatori di vendita si applicano i seguenti importi: cat. 1, 1.779,95 euro; cat. 2, 1.600,76 euro; cat. 3, 1.433,52 euro; cat. 4, 1.290,17 euro.

SUPERMINIMO COLLETTIVO SCADENZA DELL'1.6.2026

Con riferimento al superminimo collettivo previsto dall'Accordo 31.3.2025, a decorrere dall'1.6.2026 l'elemento assume i seguenti valori:

- 20,00 euro per le micro aziende (fino a 20 dipendenti);
- 120,00 euro per i dipendenti (ad eccezione di quelli di livello 1):
 - delle piccole aziende (da 21 a 100 dipendenti);
 - delle medie aziende (da 101 a 250 dipendenti);
 - delle grandi aziende (oltre i 250 dipendenti);
- 60,00 euro per i dipendenti di livello 1:
 - delle piccole aziende (da 21 a 100 dipendenti);
 - delle medie aziende (da 101 a 250 dipendenti);
- 40,00 euro per i dipendenti di livello 1 delle grandi aziende (oltre i 250 dipendenti).

CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE

LAVORO DEI DISABILI SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno le imprese sono tenute a corrispondere un contributo annuo pari a 1.500,00 euro nei confronti di ciascun lavoratore con familiare fiscalmente a carico risultante portatore di handicap ai sensi della L. 104/92.

DIRIGENTI CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE

LAVORO DEI DISABILI SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno le imprese sono tenute a corrispondere un contributo annuo pari a 1.500,00 euro nei confronti di ciascun lavoratore con familiare fiscalmente a carico risultante portatore di handicap ai sensi della L. 104/92.

DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.6.2026

Con la retribuzione del mese di giugno le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti in forza al 16.2.2026 un importo pari a 500,00 euro a titolo di indennità forfetaria *una tantum* come previsto dall'Accordo 16.2.2026.

ELETTRICI

ELEMENTO PEREQUATIVO
SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive alla data del 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che nel corso del 2025 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 485,00 euro a titolo di elemento perequativo.

FERROVIE (ATTIVITÀ FERROVIARIE)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 22.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q1, 2.826,07 euro; liv. Q2, 2.483,02 euro; liv. A, 2.401,34 euro; liv. B1, 2.286,99 euro; liv. B2, 2.188,97 euro; liv. B3, 2.156,31 euro; liv. C1, 2.107,30 euro; liv. C2, 2.074,62 euro; liv. D1, 2.041,95 euro; liv. D2, 1.976,62 euro; liv. D3, 1.943,94 euro; liv. E1, 1.911,26 euro; liv. E2, 1.829,6 euro; liv. E3, 1.796,91 euro; liv. F1, 1.666,23 euro; liv. F2, 1.633,56 euro.

FINTECH (CONFSAL - CONFIMPRENDITORI)

WELFARE
SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* del valore di 400,00 euro.

GIOCATTOLI (PICCOLA INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 240,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni) ed è soggetto a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale.

ELEMENTO RETRIBUTIVO SOSTITUTIVO
SCADENZA DELL'1.6.2026

Nelle aziende dove non è stato dato seguito alla previsione contenuta nell'art. 12 lett. c) del CCNL 12.10.2016 (retribuzione per obiettivi finalizzata a un'esigenza di parziale redistribuzione dei

benefici economici ottenuti dall'azienda), con la retribuzione di giugno deve essere corrisposto un elemento retributivo sostitutivo in misura pari a 110,00 euro.

GIORNALISTI (EMITTENTI LOCALI)

INDENNITÀ REDAZIONALE SCADENZA DELL'1.6.2026

Con la retribuzione di giugno, in applicazione di quanto previsto nell'Accordo del 16.11.2022, le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori un importo pari a 258,23 euro a titolo di indennità redazionale.

IGIENE AMBIENTALE

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.6.2026

Con la retribuzione del mese di giugno i dipendenti in forza alla data del 9.12.2025 hanno diritto a percepire il secondo dei due ratei di *una tantum*. Di seguito se ne riportano i valori: liv. Q 84,57 euro; liv. A1, 76,88 euro; liv. A2S, 70,89 euro; liv. A2, 67,41 euro; liv. B1S, 64,13 euro; liv. B1, 61,18 euro; liv. B2S, 58,16 euro; liv. B2, 55,69 euro; liv. C1S, 53,27 euro; liv. C1, 51,65 euro; liv. C2S, 50 euro; liv. C2, 48,24 euro; liv. D1S, 48,05 euro; liv. D1, 43,44 euro; liv. D2S, 39,21 euro; liv. D2, 34,60 euro.

IMPRESE DI VIAGGIO (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.463,00 euro; liv. QB, 2.271,85 euro; liv. 1, 2.107,90 euro; liv. 2, 1.916,55 euro; liv. 3, 1.800,90 euro; liv. 4, 1.692,70 euro; liv. 5, 1.580,35 euro; liv. 6S, 1.515,10 euro; liv. 6, 1.491,80 euro; liv. 7, 1.392,25 euro.

INFORMATICA (CONFSAL - CONFIMPRENDITORI)

WELFARE SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* dal valore di 400,00 euro.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - ICT (CONFSAL - CIFA)

WELFARE SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno, in applicazione dell'art. 183 del CCNL 21.7.2021, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori non in prova strumenti di *welfare* del valore di 150,00 euro, da incrementare di 25,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, benché non fiscalmente a carico.

LABORATORI DI ANALISI (CONFSAL - CIFA FEDERLAB)

WELFARE SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* dal valore di 250,00 euro da utilizzare entro il 31.5.2027.

LAPIDEI (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello e che nel corso del 2025 non abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 (inclusi i dipendenti a termine con contratto di durata pari ad almeno 6 mesi, nonché tutte le tipologie di lavoro subordinato) che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 210,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere ai lavoratori un importo pari a 6,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR).

LATERIZI (PICCOLA INDUSTRIA/CONFAPI)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere ai lavoratori un importo pari a 6,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR).

LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)

ARRETRATI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.6.2026

Con la retribuzione del mese di giugno le aziende sono tenute a corrispondere ai dipendenti in forza all'1.6.2026 l'arretrato corrispondente all'incremento retributivo previsto da maggio 2026 dall'Accordo 19.6.2026.

METALMECCANICA (CISAL - ANPIT)

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.6.2026

Dal mese di giugno le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali prevista dall'Accordo 18.5.2026; di seguito ne riportiamo i valori: dirigente, 533,36 euro; liv. Q, 333,35 euro; liv. A1, 302,68 euro; liv. A2, 269,35 euro; liv. B1, 242,68 euro; liv. B2, 213,34 euro; liv. C1, 194,68 euro; liv. C2, 184,01 euro; liv. D1, 160,01 euro; liv. D2, 146,67 euro. Di seguito i valori per gli operatori di vendita: 1^a cat., 242,68 euro; 2^a cat., 213,34 euro; 3^a cat., 194,68 euro; 4^a cat., 184,01 euro.

METALMECCANICA (CONFSAL - CONFLAVORO)

ELEMENTO PEREQUATIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive alla data del 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2025, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che nel corso del 2025 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 485,00 euro a titolo di elemento perequativo.

Tale elemento viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

WELFARE

SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno, come previsto dal CCNL 15.7.2020, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori non in prova strumenti di welfare del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 31.5.2027. Tale importo viene ridotto proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale, come pure in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo dall'1.6.2025 al 31.5.2026.

METALMECCANICA (COOPERATIVE)

ELEMENTO PEREQUATIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive alla data del 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che nel corso del 2025 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 500,00 euro a titolo di elemento perequativo. Tale elemento viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

WELFARE

SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* del valore di 230,00 euro, da utilizzare entro il 31.5.2027.

METALMECCANICA (INDUSTRIA)

CONTRIBUTI CONTRATTUALI

SCADENZA DELL'1.6.2026

Dalla retribuzione del mese di giugno i datori di lavoro trattengono ai lavoratori non iscritti a Fim, Fiom o Uilm che non abbiano manifestato il rifiuto tramite apposito modulo consegnato all'azienda entro il 15.5.2026, una quota associativa straordinaria per l'anno 2026 pari a 30,00 euro.

ELEMENTO PEREQUATIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive alla data del 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che nel corso del 2025 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 485,00 euro a titolo di elemento perequativo. Tale elemento viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

WELFARE

SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 31.5.2026.

METALMECCANICA (CONFSAL - CONFLAVORO)

ELEMENTO PEREQUATIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive alla data del 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che nel corso del 2025 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 485,00 euro a titolo di elemento perequativo. Tale elemento viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

WELFARE

SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno, come previsto dal CCNL 15.7.2020, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori non in prova strumenti di *welfare* del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 31.5.2027. Tale importo viene ridotto proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale, come pure in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo dall'1.6.2025 al 31.5.2026.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 24.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 9, 3.124,30 euro; liv. 8, 2.809,37 euro; liv. 7, 2.583,36 euro; liv. 6, 2.407,97 euro; liv. 5, 2.245,87 euro; liv. 4, 2.096,58 euro; liv. 3, 2.009,48 euro; liv. 2, 1.811,11 euro; liv. 1, 1.639,96 euro.

ELEMENTO PEREQUATIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive alla data del 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che nel corso del 2025 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 485,00 euro a titolo di elemento

perequativo. Tale elemento viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFIMI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 28.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 9, 3.133,25 euro; liv. 8, 2.818,30 euro; liv. 7, 2.591,17 euro; liv. 6, 2.414,69 euro; liv. 5, 2.251,35 euro; liv. 4, 2.101,93 euro; liv. 3, 2.013,98 euro; liv. 2, 1.816,13 euro. Per i lavoratori cui si applica il contratto "Socrate" per l'occupazione gli importi sono i seguenti: liv. 9, 2.693,52 euro; liv. 8, 2.423,69 euro; liv. 7, 2.227,56 euro; liv. 6, 2.076,60 euro; liv. 5, 1.936,33 euro; liv. 4, 1.806,77 euro; liv. 3, 1.731,88 euro; liv. 2, 1.653,44 euro.

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ SCADENZA DELL'1.6.2026

Dall'1.6.2026 l'indennità di reperibilità assume i valori di seguito indicati.

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore (giorno lavorato):
 - per i livelli 1, 2 e 3, 6,07 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 7,19 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 8,27 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore (giorno libero):
 - per i livelli 1, 2 e 3, 9,08 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 11,32 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 13,60 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
 - per i livelli 1, 2 e 3, 9,82 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 12,11 euro;
 - per i livelli 6,7,8 e 9, 14,34 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
 - per i livelli 1, 2 e 3, 39,44 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 47,28 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 54,98 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
 - per i livelli 1, 2 e 3, 40,19 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 48,08 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 55,72 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
 - per i livelli 1, 2 e 3, 43,19 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 52,20 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 61,05 euro.

INDENNITÀ DI TRASFERITA SCADENZA DELL'1.6.2026

Dall'1.6.2026 l'indennità di trasferta assume i valori di seguito indicati:

- trasferta intera: 52,00 euro;
- quota per pranzo o cena: 13,89 euro;
- quota per il pernottamento: 25,26 euro.

ELEMENTO RETRIBUTIVO
SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive alla data del 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che nel corso del 2025 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 485,00 euro a titolo di elemento retributivo. Tale elemento viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

MULTISERVIZI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 19.5.2026; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.267,00 euro; liv. 1, 2.118,00 euro; liv. 2, 1.899,00 euro; liv. 3, 1.626,50 euro; liv. 4, 1.531,20 euro; liv. 5, 1.451,00 euro; liv. 6, 1.379,00 euro; liv. 7, 1.307,00 euro.

INDENNITÀ DI CASSA
SCADENZA DELL'1.6.2026

Dall'1.6.2026 l'indennità prevista per il personale adibito con carattere di continuità a operazioni di cassa e maneggio denaro passa dal 5% al 6%.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.6.2026

A decorrere dall'1.6.2026 contributo mensile conto datore di lavoro aumenta a 13,50 euro. Resta invece invariato il contributo a carico del lavoratore, pari a 1,00 euro.

MULTISERVIZI - COOPERATIVE (UGL - UNICOOP)

ELEMENTO PEREQUATIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Con la retribuzione del mese di giugno le cooperative devono corrispondere ai lavoratori i seguenti importi a titolo di elemento perequativo così come definiti dall'Accordo 12.3.2026: liv. Q, 1.137,00 euro; liv. 1, 1.062,00 euro; liv. 2, 952,00 euro; liv. 3, 814,00 euro; liv. 4, 766,00 euro; liv. 5, 725,00 euro; liv. 6, 689,00 euro; liv. 7, 652,00 euro.

OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 240,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni) ed è soggetto a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale.

ELEMENTO RETRIBUTIVO SOSTITUTIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Nelle aziende dove non è stato dato seguito alla previsione contenuta nell'art. 12 lett. c) del CCNL 12.10.2016 (retribuzione per obiettivi finalizzata a un'esigenza di parziale redistribuzione dei benefici economici ottenuti dall'azienda), con la retribuzione di giugno deve essere corrisposto un elemento retributivo sostitutivo in misura pari a 110,00 euro.

ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA)

ELEMENTO PEREQUATIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive alla data del 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2026, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che nel corso del 2025 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 250,00 euro a titolo di elemento perequativo. Tale elemento viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

WELFARE

SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 31.5.2027.

ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 19.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.396,58 euro; liv. 1, 2.286,84 euro; liv. 2, 2.020,70 euro; liv. 3, 1.932,23 euro; liv. 4, 1.750,01 euro; liv. 5, 1.674,65 euro; liv. 6S, 1.638,89 euro; liv. 6, 1.599,53 euro; liv. 7, 1.538,27 euro.

PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 240 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni) ed è soggetto a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale.

ELEMENTO RETRIBUTIVO SOSTITUTIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Nelle aziende dove non è stato dato seguito alla previsione contenuta nell'art. 12 lett. c) del CCNL 12.10.2016 (retribuzione per obiettivi finalizzata a un'esigenza di parziale redistribuzione dei benefici economici ottenuti dall'azienda), con la retribuzione di giugno deve essere corrisposto un elemento retributivo sostitutivo in misura pari a 110,00 euro.

PENNE, MATITE, SPAZZOLE, PENNELLI (PICCOLA INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 240,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni) ed è soggetto a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale.

ELEMENTO RETRIBUTIVO SOSTITUTIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Nelle aziende dove non è stato dato seguito alla previsione contenuta nell'art. 12 lett. c) del CCNL 12.10.2016 (retribuzione per obiettivi finalizzata a un'esigenza di parziale redistribuzione dei

benefici economici ottenuti dall'azienda), con la retribuzione di giugno deve essere corrisposto un elemento retributivo sostitutivo in misura pari a 110,00 euro.

PESCA MARITTIMA (PERSONALE IMBARCATO / COOPERATIVE)

FLESSIBILITÀ SCADENZA DELL'1.6.2026

A decorrere dall'1.6.2026 la retribuzione delle ore di flessibilità positiva è maggiorata del 30%.

PORTI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.486,55 euro; liv. QB, 2.302,05 euro; liv. 1, 2.144,90 euro; liv. 2, 1.960,40 euro; liv. 3, 1.848,95 euro; liv. 4, 1.744,60 euro; liv. 5, 1.636,20 euro; liv. 6S, 1.573,30 euro; liv. 6, 1.551,05 euro; liv. 7, 1.453,45 euro.

PORTIERI E CUSTODI

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.6.2026

Con la retribuzione del mese di giugno le imprese sono tenute a corrispondere il secondo dei tre ratei di *una tantum* previsto dall'Accordo 30.10.2025 a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2023 e il 31.10.2025. Di seguito gli importi: liv. A9, 500,79 euro; liv. A8, 500,79 euro; liv. A7, 478,10 euro; liv. A6, 478,10 euro; liv. A5, 456,26 euro; liv. A4, 500 euro; liv. A3, 500 euro; liv. A2, 456,26 euro; liv. A1, 456,26 euro; liv. B1, 558,77 euro; liv. B2, 531,24 euro; liv. B3, 530,32 euro; liv. B4, 493,75 euro; liv. B5, 465,13 euro; liv. C1, 822,51 euro; liv. C2, 754,26 euro; liv. C3, 660,60 euro; liv. C4, 556,38 euro; liv. C4 (primo impiego), 474,69 euro; liv. D1, 529,64 euro; liv. D2, 529,15 euro; liv. D3, 529,15 euro; liv. D4, 529,15 euro.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 1.920,26 euro; liv. QB, 1.734,02 euro; liv. 1, 1.570,97 euro; liv. 2, 1.384,76 euro; liv. 3, 1.272,47 euro; liv. 4, 1.167,75 euro; liv. 5, 1.057,72 euro; liv. 6S, 994,19 euro; liv. 6, 971,06 euro; liv. 7, 871,75 euro.

Si segnala che limitatamente alle aziende della ristorazione collettiva gli aumenti sono differiti all'1.9.2026.

LAVORO EXTRA SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026, i nuovi importi previsti per il lavoro extra indicati Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 4, 16,74 euro; liv. 5, 15,93 euro; liv. 6S, 15,26 euro; liv. 6, 15,07 euro; liv. 7, 14,10 euro.

PUBBLICI ESERCIZI MINORI (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 1.914,58 euro; liv. QB, 1.728,86 euro; liv. 1, 1.565,81 euro; liv. 2, 1.380,37 euro; liv. 3, 1.268,60 euro; liv. 4, 1.164,39 euro; liv. 5, 1.054,62 euro; liv. 6S, 991,35 euro; liv. 6, 968,22 euro; liv. 7, 869,17 euro.

Si segnala che limitatamente alle aziende della ristorazione collettiva gli aumenti sono differiti all'1.9.2026.

LAVORO EXTRA
SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026, i nuovi importi previsti per il lavoro extra indicati Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 4, 16,74 euro; liv. 5, 15,93 euro; liv. 6S, 15,26 euro; liv. 6, 15,07 euro; liv. 7, 14,10 euro.

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE
(CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.463,00 euro; liv. QB, 2.271,85 euro; liv. 1, 2.107,90 euro; liv. 2, 1.916,55 euro; liv. 3, 1.800,90 euro; liv. 4, 1.692,70 euro; liv. 5, 1.580,35 euro; liv. 6S, 1.515,10 euro; liv. 6, 1.491,80 euro; liv. 7, 1.392,25 euro.

PUBBLICI ESERCIZI MINORI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.457,80 euro; liv. QB, 2.267,00 euro; liv. 1, 2.103,05 euro; liv. 2, 1.912,60 euro; liv. 3, 1.797,55 euro; liv. 4, 1.690,05 euro; liv. 5, 1.577,80 euro; liv. 6S, 1.512,75 euro; liv. 6, 1.489,50 euro; liv. 7, 1.388,40 euro.

PULIZIA (ARTIGIANATO)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.6.2026

Con la retribuzione del mese di giugno le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 17.12.2025 il secondo dei due ratei di *una tantum* previsti dall'Accordo 17.12.2025, in misura pari a 52,00 euro, ridotta a 36,40 euro per gli apprendisti.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 23.1.2025; di seguito ne riportiamo i valori ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale.

- Personale assunto entro il 6.4.95:
liv. A, 1.755,39 euro; liv. 1, 1.614,92 euro; liv. 2, 1.502,61 euro; liv. 3, 1.390,20 euro; liv. 4, 1.288,46 euro; liv. 5, 1.183,11 euro; liv. 6, 1.077,82 euro; liv. 7, 1.000,56 euro; liv. 8, 902,30 euro; liv. 9, 800,42 euro.
- Personale assunto dopo il 6.4.95:

liv. A, 1.850,71 euro; liv. 1, 1.702,45 euro; liv. 2, 1.584,07 euro; liv. 3, 1.465,60 euro; liv. 4, 1.358,22 euro; liv. 5, 1.247,67 euro; liv. 6, 1.136,33 euro; liv. 7, 1.054,72 euro; liv. 8, 951,26 euro; liv. 9, 843,75 euro.

RECAPITO CORRISPONDENZA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 14.11.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.224,51 euro; liv. 2, 2.006,77 euro; liv. 3S, 1.791,30 euro; liv. 3, 1.687,29 euro; liv. 4, 1.600,99 euro; liv. 5S, 1.489,70 euro; liv. 5, 1.446,71 euro; liv. 6, 1.359,91 euro; liv. A, 1.650,00 euro; liv. B, 1.540,00 euro.

SERVIZI AUSILIARI (CISAL - ANPIT)

WELFARE SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il mese di giugno le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori (ad esclusione dei lavoratori a termine con contratto inferiore a 12 mesi, dei lavoratori a tempo parziale con orario settimanale inferiore a 20 ore, dei tirocinanti, degli stagisti e di coloro che si trovano in aspettativa non retribuita) strumenti di *welfare* in misura pari al 50% del valore complessivo previsto dal CCNL 29.10.2021, vale a dire:

- 500,00 euro per i dirigenti,
- 250,00 euro per i Quadri e per i livelli A1 e A2,
- 125,00 euro per i livelli B1, B2, C1, C2, D1, D2 e per gli operatori di vendita.

Il residuo 50% dovrà essere messo a disposizione entro il mese di dicembre 2026.

STABILIMENTI BALNEARI (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 1.920,26 euro; liv. QB, 1.734,02 euro; liv. 1, 1.570,97 euro; liv. 2, 1.384,76 euro; liv. 3, 1.272,47 euro; liv. 4, 1.167,75 euro; liv. 5, 1.057,72 euro; liv. 6S, 994,19 euro; liv. 6, 971,06 euro; liv. 7, 871,75 euro.

STABILIMENTI BALNEARI MINORI (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 1.914,58 euro; liv. QB, 1.728,86 euro; liv. 1, 1.565,81 euro; liv. 2, 1.380,37 euro; liv. 3, 1.268,60 euro; liv. 4, 1.164,39 euro; liv. 5, 1.054,62 euro; liv. 6S, 991,35 euro; liv. 6, 968,22 euro; liv. 7, 869,17 euro.

STABILIMENTI BALNEARI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.463,00 euro; liv. QB, 2.271,85 euro; liv. 1, 2.107,90 euro;

liv. 2, 1.916,55 euro; liv. 3, 1.800,90 euro; liv. 4, 1.692,70 euro; liv. 5, 1.580,35 euro; liv. 6S, 1.515,10 euro; liv. 6, 1.491,80 euro; liv. 7, 1.392,25 euro.

STABILIMENTI BALNEARI MINORI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.457,80 euro; liv. QB, 2.267,00 euro; liv. 1, 2.103,05 euro; liv. 2, 1.912,60 euro; liv. 3, 1.797,55 euro; liv. 4, 1.690,05 euro; liv. 5, 1.577,80 euro; liv. 6S, 1.512,75 euro; liv. 6, 1.489,50 euro; liv. 7, 1.388,40 euro.

STUDI PROFESSIONALI (CISAL - ANPIT)

ANTICIPAZIONE FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI SCADENZA DELL'1.6.2026

Dal mese di giugno le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali prevista dall'Accordo 26.5.2026; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 166,44 euro; liv. A1, 142,17 euro; liv. A2, 126,22 euro; liv. B1, 113,04 euro; liv. B2, 101,25 euro; liv. C1, 90,85 euro; liv. C2, 83,22 euro; liv. D1, 76,98 euro; liv. D2, 69,35 euro. Per gli operatori di vendita gli importi sono i seguenti: 1^a cat., 113,04 euro; 2^a cat., 101,25 euro; 3^a cat., 90,85 euro; 4^a cat., 83,22 euro.

TERME

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 8.10.2024; di seguito ne riportiamo i valori, ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale: liv. 1SA, 2.046,11 euro; liv. 1SB, 1.918,11 euro; liv. 1, 1.739,08 euro; liv. 2, 1.423,64 euro; liv. 3, 1.193,48 euro; liv. 4S, 1.125,29 euro; liv. 4, 1.091,20 euro; liv. 5, 971,64 euro; liv. 6, 852,62 euro.

TERZIARIO AVANZATO (CISAL - ANPIT)

ANTICIPAZIONE FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI SCADENZA DELL'1.6.2026

Dal mese di giugno le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali prevista dall'Accordo 25.5.2026; di seguito ne riportiamo i valori: dirigente, 300,26 euro; liv. Q, 218,00 euro; liv. A1, 185,92 euro; liv. A2, 166,17 euro; liv. B1, 146,43 euro; liv. B2, 133,27 euro; liv. C1, 119,28 euro; liv. C2, 106,94 euro; liv. D1, 93,78 euro; liv. D2, 82,26 euro. Per gli operatori di vendita gli importi sono i seguenti: 1^a cat., 146,43 euro; 2^a cat., 133,27 euro; 3^a cat., 119,28 euro; 4^a cat., 106,94 euro.

TERZIARIO, SERVIZI, COMMERCIO (CONFSAL - CIFA FEDARCOM)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese presso le quali non sia stato istituito il premio di risultato e che abbiano conseguito, al termine dell'esercizio, un aumento di produttività ovvero un incremento del rapporto fatturato/dipendenti, oppure valore aggiunto/dipendente, devono corrispondere un importo una tantum a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR) pari all'1% del trattamento economico di base (TEB).

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese prive al 31.12.2025 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 240,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestato nel corso del 2025 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni) ed è soggetto a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale.

ELEMENTO RETRIBUTIVO SOSTITUTIVO

SCADENZA DELL'1.6.2026

Nelle aziende dove non è stato dato seguito alla previsione contenuta nell'art. 12 lett. c) del CCNL 12.10.2016 (retribuzione per obiettivi finalizzata a un'esigenza di parziale redistribuzione dei benefici economici ottenuti dall'azienda), con la retribuzione di giugno deve essere corrisposto un elemento retributivo sostitutivo in misura pari a 110,00 euro.

TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEROPORTUALI (HANDLERS)

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, come definiti dall'Accordo 25.10.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1S, 1.883,05 euro; liv. 1, 1.708,70 euro; liv. 2A, 1.562,23 euro; liv. 2B, 1.464,60 euro; liv. 3, 1.359,98 euro; liv. 4, 1.227,47 euro; liv. 5, 1.157,73 euro; liv. 6, 1.087,98 euro; liv. 7, 976,39 euro; liv. 8, 878,76 euro; liv. 9, 697,43 euro.

INDENNITÀ GIORNALIERA

SCADENZA DELL'1.6.2026

A partire dall'1.6.2026 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro deve essere erogata un'indennità pari a 5,17 euro giornalieri. Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati e per il quale non trovi applicazione la disciplina dell'indennità di turno, tale indennità è pari a 6,11 euro.

TRASPORTO AEREO - GESTIONE AEROPORTUALE

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

SCADENZA DELL'1.6.2026

Entro il 1.6.2026 le aziende devono applicare l'art. G6 allegato all'Accordo del 23.3.2026 relativo al nuovo sistema professionale, anche al personale assunto dopo il 1.3.2026.

TURISMO (CONFESERCENTI)

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 22.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Pubblici esercizi:

liv. QA, 1.920,26 euro; liv. QB, 1.734,02 euro; liv. 1, 1.570,97 euro; liv. 2, 1.384,76 euro; liv. 3, 1.272,47 euro; liv. 4, 1.167,75 euro; liv. 5, 1.057,72 euro; liv. 6S, 994,19 euro; liv. 6, 971,06 euro; liv. 7, 871,75 euro.

Si segnala che limitatamente alle aziende della ristorazione collettiva gli aumenti sono differiti all'1.9.2026.

- **Pubblici esercizi minori:**
liv. QA, 1.914,58 euro; liv. QB, 1.728,86 euro; liv. 1, 1.565,81 euro; liv. 2, 1.380,37 euro; liv. 3, 1.268,6 euro; liv. 4, 1.164,39 euro; liv. 5, 1.054,62 euro; liv. 6S, 991,35 euro; liv. 6, 968,22 euro; liv. 7, 869,17 euro.
- **Stabilimenti balneari:**
liv. QA, 1.920,26 euro; liv. QB, 1.734,02 euro; liv. 1, 1.570,97 euro; liv. 2, 1.384,76 euro; liv. 3, 1.272,47 euro; liv. 4, 1.167,75 euro; liv. 5, 1.057,72 euro; liv. 6S, 994,19 euro; liv. 6, 971,06 euro; liv. 7, 871,75 euro.
- **Stabilimenti balneari minori:**
liv. QA, 1.914,58 euro; liv. QB, 1.728,86 euro; liv. 1, 1.565,81 euro; liv. 2, 1.380,37 euro; liv. 3, 1.268,60 euro; liv. 4, 1.164,39 euro; liv. 5, 1.054,62 euro; liv. 6S, 991,35 euro; liv. 6, 968,22 euro; liv. 7, 869,17 euro.

LAVORO EXTRA SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026, i nuovi importi previsti per il lavoro extra indicati dall'Accordo 22.7.2024, di seguito ne riportiamo i valori.

- **Pubblici esercizi:**
liv. 4, 16,74 euro; liv. 5, 15,93 euro; liv. 6S, 15,26 euro; liv. 6, 15,07 euro; liv. 7, 14,10 euro.
- **Pubblici esercizi minori:**
liv. 4, 16,74 euro; liv. 5, 15,93 euro; liv. 6S, 15,26 euro; liv. 6, 15,07 euro; liv. 7, 14,10 euro.

TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI (CONFSAL - CIFA FEDARCOM)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2026

Decorrono dall'1.6.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 20.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.275,00 euro; liv. 7, 2.110,00 euro; liv. 6, 1.920,00 euro; liv. 5, 1.805,00 euro; liv. 4, 1.695,00 euro; liv. 3, 1.585,00 euro; liv. 4, 1.695,00 euro; liv. 3, 1.585,00 euro; liv. 2S, 1.515,00 euro; liv. 2, 1.495,00 euro; liv. 1, 1.395,00 euro.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.6.2026

Le imprese presso le quali non sia stato istituito il premio di risultato e che abbiano conseguito, al termine dell'esercizio, un aumento di produttività ovvero un incremento del rapporto fatturato/dipendenti, oppure valore aggiunto/dipendente, devono corrispondere ai lavoratori un importo una tantum a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR) pari all'1% del trattamento economico di base (TEB).

L'INDENNITÀ *UNA TANTUM* PER I TERRITORI DI CALABRIA, SARDEGNA E SICILIA COLPITI DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI

Con la circ. 53/2026, l'INPS ha fornito le istruzioni per accedere all'indennità una tantum ex art. 6 del DL 25/2026 per le aziende interessate dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio scorso, hanno colpito alcuni territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

Con la circ. 7.5.2026 n. 53, l'INPS ha fornito le istruzioni per accedere all'indennità *una tantum* ex art. 6 del DL 25/2026, riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 18.1.2026 in alcuni territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

Destinatari

La disposizione in questione riconosce l'indennità *una tantum* in questione a favore dei seguenti soggetti:

- collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Nel dettaglio, si richiede che i predetti soggetti risultino, alla data del 18.1.2026, residenti o domiciliati oppure operanti, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati dal 18.1.2026 (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza) e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dei predetti eventi (l'attività doveva essere stata già avviata alla medesima data).

Ambito soggettivo di applicazione

Per quanto concerne l'ambito applicativo, l'INPS precisa che rientrano nel novero dei beneficiari:

- i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409 c.p.c., iscritti alla Gestione separata INPS, alla Gestione separata INPGI e alla Gestione separata dell'ENPAPI;
- tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso gli Enti gestori di forme

obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 o le gestioni dell'INPS (ad esempio, ex ENPALS).

Invece, tra i lavoratori autonomi e professionisti, rientrano:

- gli artigiani, i commercianti e i lavoratori agricoli autonomi iscritti all'apposita gestione INPS (compresi gli iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori);
- i pescatori autonomi ex L. 250/58;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici);
- i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96;
- i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la Gestione speciale ex ENPALS.

Periodo di erogazione e misura dell'indennità

L'art. 6 co. 1 del DL 25/2026 prevede che l'indennità *una tantum* è riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie come sopra meglio specificate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18 gennaio 2026 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.

La misura dell'indennità *una tantum* è di importo pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e, comunque, l'importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare i 3.000,00 euro.

Presentazione della domanda

I lavoratori potenziali destinatari dell'indennità in commento, al fine di ricevere la prestazione, devono presentare domanda all'INPS entro la data del 20.6.2026 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto.

Con il messaggio 14.4.2026 n. 1272, l'INPS ha comunicato che il servizio di presentazione della domanda è disponibile dal 20.4.2026 al 20.6.2026, con accesso alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito *web* dell'Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati è necessario selezionare "Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026".

Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;

- CIE di livello 3;
- CNS;
- eIDAS.

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle citate credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al portale *web*, l'indennità in argomento può essere richiesta tramite il servizio di *contact center* Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L'indennità *una tantum* viene riconosciuta nei limiti di spesa previsti. Qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del complessivo limite di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso all'indennità.

Regime fiscale dell'indennità

L'indennità *una tantum* prevista dal DL 25/2026 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Le somme corrisposte dall'INPS saranno oggetto di attestazione attraverso il rilascio della Certificazione Unica (CU), come previsto dalle relative istruzioni approvate annualmente con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate.

A tale ultimo fine, il richiedente l'indennità *una tantum* è tenuto a dichiarare in sede di presentazione della domanda la categoria di lavoratori alla quale appartiene.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom